

FAQ

SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Buongiorno,
con la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 "Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha fornito utili indicazioni volte a sciogliere alcuni dubbi interpretativi sollevati dall'applicazione della legge ad alcuni casi particolari, tra cui Servizio di Tesoreria degli Enti Locali (paragrafo 4.2). A tal proposito, l'Autorità ha stabilito che "... a motivo della qualificazione del tesoriere come organo funzionalmente incardinato nell'organizzazione dell'ente locale, in qualità di agente pagatore, e, quindi della tesoreria come un servizio bancario a connotazione pubblicistica, si ritiene che gli obblighi di tracciabilità possano considerarsi assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento". Conseguentemente gli adempimenti rappresentati dalla comunicazione alla stazione appaltante degli estremi dei conti correnti dedicati e delle generalità delle persone delegate ad operare sugli stessi appare non dovuta. Si chiede pertanto se per il pagamento della fattura possa essere ammessa una diversa modalità quale, ad esempio, l'addebito sul conto a 30 giorni data fattura.
nel ringraziare per l'attenzione, si porgono cordiali saluti.

Testo risposta:

Ente committente: PROVINCIA DI PISTOIA
Stazione appaltante: ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Può essere ammessa una diversa modalità

SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Buongiorno,
tra gli elementi da indicare nell'offerta tecnica risulta esserci quello relativo al numero degli sportelli messi a disposizione sul

territorio provinciale (oltre alla filiale che deve trovarsi ad una distanza non superiore a 1km dalla sede della Provincia) si chiede conferma che il numero indicato debba intendersi valido alla data di presentazione dell'offerta senza per questo rappresentare un impegno a mantenerle per l'intera durata dell'affidamento. Cordiali saluti.

Testo risposta:

Ente committente: PROVINCIA DI PISTOIA
Stazione appaltante: ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE
SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Il numero degli sportelli messi a disposizione sul territorio provinciale (oltre alla filiale che deve trovarsi ad una distanza non superiore ad 1 km dalla sede della Provincia) da indicare nell'offerta tecnica dovrà essere riferito al numero di sportelli attivati/attivi ad avvio del contratto e che si prevede di mantenere nel quinquennio di durata dello stesso, salvo variazioni numeriche disposte dall'istituto di credito nell'ambito delle proprie politiche aziendali, che non dovranno però superare il 25% (tolleranza) del numero indicato in sede d'offerta.

Risposta:

Ente committente: ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE

Stazione appaltante: PROVINCIA DI PISTOIA

Testo della risposta:

Ente committente: PROVINCIA DI PISTOIA

Stazione appaltante: ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE
SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Con riferimento al bando di gara in oggetto, si chiede di rendere disponibili i modelli da redigere in formato editabile (word).

I modelli sono disponibili nella sezione requisiti di partecipazione – Richieste amministrative Vedasi comunque file allegati

Si richiede altresì di voler valutare la concessione di una congrua proroga (almeno 10 gg.) del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Il termine di presentazione delle offerte si ritiene congruo

1. Si chiede di conoscere il numero annuo di ordinativi prodotti (Mandati e Reversali) e relativo importo complessivo. Vedasi Allegato xls

2. Si richiede se la Provincia ha fatto ricorso nell'ultimo triennio all'anticipazione di tesoreria.

NO

In relazione alla Schema di Convenzione:

3. Articolo 6, comma 12 – Si chiede conferma che il requisito richiesto sia esclusivamente la presenza del concorrente nell'elenco dei PSP aderenti al sistema PagoPA, tenuto da AGID, e presso i quali è possibile effettuare i pagamenti tramite PagoPA in favore della Provincia.

"Si precisa che nell'art 6 comma 12 della convenzione l'Ente fa riferimento a tutte le condizioni necessarie affinché il tesoriere sia in grado di acquisire i pagamenti disposti dall'utenza con il sistema pago P.A"

4. Articolo 7, comma 16 – Con l'adozione dell'OPI il Tesoriere è tecnicamente impossibilitato a intervenire sugli ordinativi, e, di conseguenza, le operazioni di variazione/annullo devono essere gestite direttamente dall'ente. Si richiede pertanto di voler riformulare come segue il comma in questione: "L'ente si impegna a variare/annullare i mandati rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31/12".

Il comma 16 dell'art. 7 della convenzione, di fatto, è estrapolato dall'art. 219 del Tuel e può essere modificato solamente sostituendo la parola "d'ufficio" con la frase "su disposizione dell'ente" . Si fa presente che il caso disciplinato dal comma in argomento è estremamente residuale e circoscritto a eventuali pagamenti allo sportello che rimanessero inevasi al 31/12. Per intendersi questo ente non registra da tempo mandati di pagamento effettuati direttamente allo sportello. Per gli altri casi di pagamenti non andati a buon fine (IBAN errato, c/c chiuso) si applicano le norme previste dal principio contabile applicato 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 e tali casi non rientrano ovviamente nella casistica di cui al comma 16 art 7.

5. Articolo 27 – In forza di quanto riportato al comma 1, conforme alle indicazioni fornite da AVCP/ANAC con la Determinazione n. 4 in data 7 luglio 2011, paragrafo 4.2, si chiede conferma che il secondo capoverso del comma 2 sia da intendersi come "non scritto".

Vedasi risposta a richiesta chiarimenti già inviata

6. Articolo 29, comma 3 – Su quanto in oggetto, il Servizio ICT Compliance della nostra Banca ha espresso il proprio diniego a tale nomina, ritenendola "non pertinente" per le motivazioni che di seguito riportiamo.

Secondo quanto previsto dal Nuovo Regolamento Europeo in materia di tutela dei dati personali (GDPR), i dati personali, sempre che siano pertinenti e non eccedenti, possono essere trattati dalla Banca solo per perseguire finalità legittime (quali, ad esempio, quella di dare esecuzione al rapporto contrattuale), osservando tutte le disposizioni della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali. La comunicazione a terzi di dati personali relativi a un cliente è ammessa nei casi previsti dalla normativa suddetta, in particolare secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1 "il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o alle misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso".

Ciò posto, poiché il servizio svolto dalla Banca rientra nell'ambito degli adempimenti connessi al rapporto contrattuale instaurato, la Banca risponde, come previsto dall'art. 1856 c.c., secondo le regole del mandato per l'esecuzione di incarichi ricevuti dal cliente, pertanto riteniamo che i rapporti intercorrenti tra Ente e Banca al fine del trattamento dei dati siano correttamente regolamentati nell'ambito del rapporto intrattenuto. La richiesta di sottoscrizione di nomina a Responsabile del trattamento avrebbe, infatti, un fondamento giuridico qualora l'Ente si avvalessse della Banca per l'espletamento di alcuni servizi, disciplinati a livello contrattuale, comportanti un trattamento di dati riferiti all'Ente medesimo. La Banca, invece, fornisce alla controparte determinati servizi bancari per la gestione dei quali deve necessariamente trattare i relativi dati personali, configurandosi essa stessa quale Titolare del trattamento nel rapporto che unisce dette parti contrattuali.

L'osservazione è stata inoltrata al responsabile per la protezione dei dati della Provincia di Pistoia.

Allegati scaricabili nella sezione CHIARIMENTI della piattaforma START